

**OGGETTO 244**

**Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**

**OGGETTO n.**

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia" (Proposta della consigliera relatrice Ottavia Soncini su mandato della Commissione I)

Prot. ....

L'Assemblea legislativa

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 51 del 26 gennaio 2015 ha deliberato la presentazione del progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia". Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24, pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino ufficiale telematico della Regione n. 12 del 10 02 2015;
- che con la suddetta iniziativa la Giunta regionale ha dato corso alla procedura speciale prevista dall'articolo 13 bis della legge regionale n. 24 del 1996, volta a consentire ai progetti di legge di fusione decaduti per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, di riattivare un nuovo procedimento legislativo di fusione, facendo salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento;
- che a causa dello scioglimento anticipato dell'Assemblea Legislativa, avvenuto a luglio 2014, è decaduto, tra gli altri, il progetto di legge d'iniziativa della precedente Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia" iscritto all'ordine del giorno generale della precedente Assemblea legislativa conogg. n. 4919 della scorsa legislatura;
- che, in attuazione del comma 2 del citato articolo 13 bis, la Giunta regionale insediatasi a seguito delle elezioni regionali del 23 novembre 2014, dopo avere acquisito l'assenso dei Sindaci dei Comuni interessati alla ripresa del procedimento legislativo di fusione (acquisito con prot. PG/2015/0036669 del 22 01 2015), ha approvato il nuovo progetto di legge di fusione, prendendo a base il testo dell'omologo progetto di legge di fusione nella versione più avanzata deliberata dai competenti organi della preesistente Assemblea legislativa;
- che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 13 bis, sono fatti salvi tutti gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento e in particolare:
  - l'istanza (acquisita con prot. PG/2013/0271200 del 04 11 2013) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 per l'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovo Comune a seguito di fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 26 del 26 10 2013 del Comune di Busana; n. 33 del 28 10 2013 del Comune di Collagna; n. 49 del 30 10 2013 del Comune di Ligonchio; n. 36 del 28 10 2013 del Comune di Ramiseto;
  - la deliberazione n. 2060 del 23 dicembre 2013 con la quale la precedente Giunta regionale, aderendo all'istanza assunta dai quattro Comuni interessati, aveva approvato il progetto di legge

recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia";

- il parere favorevole all'unanimità sul progetto di legge regionale espresso in data 18 dicembre 2013 dalla Commissione I "Bilancio, Affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie Locali;
- il parere positivo espresso dalla Provincia di Reggio Emilia con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 dell'11 marzo 2014, acquisito in data 14 marzo 2014;
- le successive deliberazioni dei Consigli comunali (tutte approvate con i medesimi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze dei comuni) n. 6 del 27 marzo 2014 del Comune di Collagna, n. 15 del 31 marzo 2014 del Comune di Ligonchio (entrambe acquisite agli atti, unitamente alla istanza di integrazione, con prot. PG.2014.0197862 del 09 05 2014), n. 10 del 22 marzo 2014 del Comune di Ramiseto acquisita agli atti con prot. PG.2014.0219746 del 27 05 2014) e n. 16 del 28 marzo 2014 del Comune di Busana (acquisita agli atti con prot. PG.2014.0223797 del 30 05 2014), aventi ad oggetto l'integrazione delle proposte di denominazioni del nuovo Comune;
- l'attività già svolta in seno alla competente Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali, sostanziatasi in numerose sedute (compresa quella del 16 giugno 2014 durante la quale si è svolta l'audizione dei Sindaci) e culminata in quella del 7 luglio 2014, nel corso della quale la Commissione stessa aveva espresso parere favorevole agli articoli e agli emendamenti presentati al progetto di legge e aveva conferito il mandato, all'unanimità, al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate;

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 50 dello Statuto regionale;
- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";
- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11 e l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;
- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;
- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";
- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia".

Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24, iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto n. 114 del 09/02/2015;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 51 del 26 gennaio 2015 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura speciale di fusione;
- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, in data 24 febbraio 2015 ha esaminato in sede referente il progetto di legge trasmettendo con nota prot. n. .... del ..... all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all'approvazione del progetto di legge;
- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;
- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";
- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";
- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;
- nella delibera di Giunta regionale n. 2060 del 23 dicembre 2013 è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Ventasso, Nassetta, Crinale Reggiano, Crinale dell'Alto Appennino Reggiano, Alto Appennino Reggiano, Nassetta e Valle dei Cavalieri) così come

proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

- con successive deliberazioni dei Consigli comunali (tutte approvate con i medesimi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze dei comuni) n. 6 del 27 marzo 2014 del Comune di Collagna, n. 15 del 31 marzo 2014 del Comune di Ligonchio (entrambe acquisite agli atti, unitamente alla istanza di integrazione, con prot. PG.2014.0197862 del 09 05 2014), n.10 del 22 marzo 2014 del Comune di Ramiseto (acquisita agli atti con prot. PG.2014.0219746 del 27 05 2014) e n. 16 del 28 marzo 2014 del Comune di Busana (acquisita agli atti con prot. PG.2014.0223797 del 30 05 2014), è stato chiesto di integrare la scelta della denominazione del nuovo Comune con le due ulteriori denominazioni "Vallisneri" e "Due Valli" portando così ad otto le opzioni da sottoporre alla consultazione popolare;
- che tale integrazione, essendo stata richiesta da tutte e quattro le amministrazioni comunali interessate, attraverso deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali approvate con gli stessi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze, era stata valutata positivamente dalla competente Commissione consiliare nella precedente legislatura;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996;
- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione .....

d e l i b e r a

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 114 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia". Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24, licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 24 febbraio 2015;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

- a) Ventasso;
- b) Nasseta;
- c) Crinale Reggiano;
- d) Crinale dell'Alto Appennino Reggiano;
- e) Alto Appennino Reggiano,
- f) Nasseta e Valle dei Cavalieri;
- g) Vallisneri
- h) Due Valli".

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

*Olivia Mancini*